

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE

Provincia autonoma BOLZANO
Legge provinciale n. 44 del 10/12/1992

Anno legislazione: 1992

Oggetto legislazione: promozione ricerca industriale e artigianale, innovazione tecnologica e coordinamento iniziative finanziamento ricerca.

Tipologia di iniziative: ricerca di base, ricerca applicata, progettazione e automazione, acquisizione know how, sviluppo e applicazione tecnologie, prototipi, seminari e studi, attività di sensibilizzazione, marketing, promozione e sostegno centri di ricerca, sistemi di qualità.

Durata legislazione: ad libitum

Programma Triennale della Ricerca (PTR) No

Tipologia di finanziamento: mutui a tasso agevolato, contributi in C/capitale.

Condizioni di finanziamento Bilancio in attivo o in pareggio nei due anni precedenti la richiesta, tetto massimo di contributo (determinato con quota x n. dipendenti), incidenza della attività in termini di occupazione o di mantenimento/accrescimento del fatturato (condizioni di crisi o riconversione). In deroga se insieme di esperti garantisce il buon fine dell'intervento. Rispetto contratto nazionale di lavoro e Statuto lavoratori.

Destinatari

Imprese

EPR ed Università

Enti, associazioni pubbliche o private qualificate, liberi professionisti.

Proprietà risultati progettuali

N.S.

Documenti prodotti:

Convenzione con SIP (ora Telecom) per lo sviluppo rete informatica.

Piano triennale investimenti per rete informatica

Piani esecutivi annuali per la rete informatica

Rapporto triennale della Giunta su attività e progetti finanziati

Risorse

Fondo di rotazione per la ricerca e sviluppo per la concessione dei mutui.

Modalità di selezione - valutazione

Esame e deliberazione da parte della Giunta, che può avvalersi per pareri consultivi e supporti conoscitivi di esperti nel campo industriale.

Soggetti attivati

Giunta provinciale.

Assessore competente.

LEGGE PROVINCIALE N. 44 DEL 10-12-1992
REGIONE BOLZANO (Prov.)

**<< Interventi della provincia autonoma di Bolzano
in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale >>**
**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.) N. 52
del 22 dicembre 1992**

Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Obiettivi

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove iniziative ed interventi di cui ai successivi articoli, nel rispetto delle compatibilità ecologiche e delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire la ricerca industriale ed artigianale, l'innovazione tecnologica ed il coordinamento tra le iniziative atte ad attivare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo industriale e artigianale e l'inserimento di tecnici nelle imprese.

ARTICOLO 2
Ambiti di intervento

1. Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

- a) ricerca di base;
- b) ricerca applicata;
- c) progettazione e automazione assistite da computer;
- d) acquisizione di know - how di tecnologie di processo e di prodotto;
- e) sviluppo ed applicazione di tecnologie di processo e di prodotto che comportino risparmio energetico, minimizzazione dei rifiuti industriali e artigianali, riciclo di materiali e più in generale il minore impatto ambientale possibile;
- f) sviluppo di prototipi e preserie;
- g) promozione, potenziamento e finanziamento di attività di cui all' art. 8;
- h) sostegno delle iniziative rivolte esclusivamente al lancio di un prodotto e alla progettazione della sua commercializzazione;
- i) promozione e sostegno di centri di ricerca;
- j) trasferimento di know - how per l' aumento delle produttività tramite progetti di razionalizzazione, tecnologie innovative, industrial engineering e riduzione dei costi generali allo scopo di un rafforzamento a lungo termine nel contesto internazionale;
- k) progetti per il miglioramento dei sistemi di qualità al fine di raggiungere la certificazione di qualità , compresi tutti gli atti preparatori ad essa connessi. La certificazione dovrà essere rilasciata da organismi o laboratori accreditati dal sistema nazionale e/ o internazionale.

ARTICOLO 3
Mezzi di intervento

1. Le iniziative rientranti negli ambiti di intervento di cui all' articolo 2 possono beneficiare in alternativa delle seguenti provvidenze:

- a) concessione di mutui a tasso agevolato a carico del fondo di ricerca e sviluppo di cui all' articolo 7, limitatamente agli interventi che comportino una spesa riconosciuta ammissibile superiore a quattrocentocinquanta milioni di lire, e fino al settanta per cento della medesima;
- b) contributi in conto capitale per importi di investimento inferiori ai quattrocentocinquanta milioni di lire, in favore di imprese o associazioni di imprese, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Per i mutui di cui alla lettera a) del comma 1 la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non può essere inferiore al venticinque per cento del prime - rate al momento della delibera di concessione qualora si tratti di imprese. La durata del mutuo non può essere superiore a sette anni, compreso il periodo di preammortamento.

3. Possono essere ammesse ai benefici di cui al comma 1 le imprese che nei due anni precedenti la domanda avevano il bilancio in attivo o in pareggio.

4. I progetti di ricerca non possono comunque eccedere per ogni impresa la spesa annua di venti milioni di lire per addetto per i primi cinquanta dipendenti, di quindici milioni di lire per addetto per i successivi cinquanta dipendenti e di dieci milioni di lire per addetto per ogni dipendente oltre il centesimo.

5. La Giunta provinciale può ammettere le imprese a beneficiare delle provvidenze anche in deroga a quanto disposto nei commi 3 e 4, previo parere favorevole di uno o più esperti nello specifico settore, qualora sussista la probabilità di assolvere alla condizione di cui al comma 3 entro due anni.

6. L'acquisto di brevetti, il cui utilizzo sia previsto in aziende industriali situate in provincia, è finanziabile solo nella misura in cui sia prevedibile la loro positiva incidenza sull'occupazione o qualora i relativi prodotti vengano a sostituire nell'insieme di quelli dell'azienda proponente una quota di fatturato in decremento, dovuto a prodotti maturi o a mercati saturi.

7. La Giunta provinciale può aggiornare annualmente gli importi di spesa di cui ai commi 1 e 4 entro il limite massimo delle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT.

ARTICOLO 4

Domande e documentazione

1. Le domande di finanziamento sono presentate all'ufficio provinciale ristrutturazione, riconversione, ricerca e sviluppo, di seguito indicato come ufficio, corredate da:

- a) un progetto che definisca tutti gli aspetti tecnici, economici e di mercato, nonché i tempi di realizzazione dell'iniziativa;
- b) una esauriente relazione economica sulla situazione dell'impresa;
- c) una relazione tecnica riguardante l'oggetto della ricerca, i suoi aspetti innovativi, nonché i costi dettagliati;
- d) una relazione economica inerente agli effetti che la ricerca avrà nella gestione dell'impresa;
- e) le documentate motivazioni commerciali sulla rispondenza dell'iniziativa rispetto alla domanda di mercato.

2. Nella domanda di cui al comma 1 vanno indicati gli esperti responsabili del progetto nonché i nominativi dei tecnici o laureandi, che partecipano eventualmente all'iniziativa.

3. La Giunta provinciale può specificare i contenuti della documentazione prevista nel comma 1.

4. Su richiesta dell'ufficio, le imprese esibiscono i bilanci relativi all'ultimo quadriennio e forniscono dati e documenti per consentire l'accertamento della solidità economica e finanziaria.

5. Le imprese si devono impegnare ad applicare, in base alle vigenti leggi, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali ed aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni sindacali, e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori.

6. Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una propria dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi.

In casi particolari la Giunta provinciale può ammettere anche imprese non in regola, a condizione che si impegnino a regolarizzare la relativa posizione entro un termine da fissarsi dalla Giunta.

ARTICOLO 5

Concessione delle provvidenze

1. Il mutuo ed il contributo a fondo perduto di ricerca e sviluppo vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, che ne fissa l'entità, la durata, le modalità di rimborso, le altre condizioni della concessione, nonché eventualmente il periodo di pre-ammortamento, su proposta dell'assessore competente in materia.

2. L' assessore provinciale competente in materia, a seconda dei risultati dell' istruttoria, può richiedere il parere di uno o più esperti, a seconda della specifica disciplina.

3. Divenuti esecutivi i provvedimenti di mutuo 0 contributo, su richiesta dei beneficiari può essere corrisposto, dietro presentazione di idonee garanzie, un acconto nella misura massima del cinquanta per cento dell' importo assegnato. La liquidazione delle somme residue avviene successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici della presente legge.

4. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio un rapporto sull' esito dei progetti conclusi.

ARTICOLO 6

Spese ammissibili

1. Le provvidenze sono concesse per le spese - sostenute per la ricerca, le consulenze, le analisi, le certificazioni, le prove e i collaudi - che l' ufficio ammette sulla base di una valutazione di congruità e di ragionevolezza.

2. Saranno valutate con particolare favore le iniziative di ricerca delle imprese situate in comuni strutturalmente deboli.

ARTICOLO 7

Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo

1. Per la concessione dei mutui di cui all' articolo 3, è istituito presso l' amministrazione provinciale il fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.

2. La gestione dei mutui concessi sul fondo di rotazione può essere affidata ad istituti ed aziende di credito.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia e gli istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l' erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi nonchè il compenso per il servizio, l' interesse corrisposto sulle giacenze, l' obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.

ARTICOLO 8

Iniziative particolari

1. La Giunta provinciale, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata a gestire direttamente o tramite imprese, enti o associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:

a) seminari, convegni, congressi, concorsi di idee, corsi di specializzazione o aggiornamento per diplomati e laureati, ricerca di mercato, analisi aziendali o di settore;

b) studi e consulenze in collaborazione con strutture di ricerca nazionali ed estere, al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico a favore delle imprese industriali operanti in provincia;

c) studi e consulenze in collaborazione con esperti ed istituti già attivi nel settore del trasferimento delle tecnologie;

d) commissione di particolari studi e progetti finalizzati all' incremento, al miglioramento o alla riconversione della produzione industriale locale;

e) iniziative volte all' informazione e alla sensibilizzazione verso le problematiche della qualità e alla diffusione della conoscenza delle norme europee in materia.

ARTICOLO 9

Progetti di interesse pubblico

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ad enti pubblici e privati, società che operino nel campo della ricerca negli ambiti di intervento definiti all' articolo 2 della presente legge, attuando progetti di interesse pubblico, sui costi delle iniziative, degli investimenti e della gestione.

In deroga a quanto previsto dall' articolo 3 i contributi possono coprire fino all' ottanta per cento della relativa spesa riconosciuta ammissibile.

ARTICOLO 10

Esperti nel settore industriale

1. Nell' ambito dell' azione di sviluppo e di promozione dell' innovazione tecnologica e e della ricerca in favore delle strutture industriali della provincia, su proposta dell' assessore provinciale competente in materia la Giunta può avvalersi della consulenza di esperti, sia interni che esterni all' amministrazione, a seconda delle diverse discipline, con il compito di:

- a) formulare pareri sui progetti di ricerca, di sviluppo e sulle altre iniziative previste dalla presente legge;
- b) aggiornare le conoscenze tecnologiche locali nei diversi comparti di specializzazione;
- c) agire da formatori nelle iniziative promosse dalla Provincia, ai sensi dell' articolo 8;
- d) collaborare nel coordinamento e nello sviluppo dei progetti e delle ricerche riguardanti il settore industriale, finanziati ai sensi della presente legge.

2. Gli esperti sono scelti, salvo casi eccezionali, nelle seguenti discipline:

- a) meccanica, oleodinamica, fisica, chimica, biologia;
- b) informatica, robotica;
- c) design industriale, promozione e pubblicità ;
- d) marketing, finanza, gestione e organizzazione delle imprese;
- e) qualità aziendale.

3. Per gli interventi ai sensi della lettera e) dell' articolo 2 dovrà essere chiesto un parere tecnico rispettivamente alle ripartizioni competenti per l' energia e per la tutela dell' ambiente.

ARTICOLO 11 Norma transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse ai benefici le iniziative di promozione delle attività industriali per le quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13, prima della data di entrata in vigore della presente legge e rimasta inevasa.

2. Per le procedure in corso per gli enti senza scopo di lucro è richiesta la documentazione fino alla concorrenza del contributo.

ARTICOLO 12 Mancato rispetto degli obblighi di legge

1. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di osservanza delle normative della Provincia autonoma in materia di tutela dell' aria, dell' acqua e del suolo, la pratica è inoltrata alle ripartizioni competenti in materia e i benefici sono sospesi fino ad ottenimento del nulla osta da parte dell' assessore competente in materia, che deve pervenire entro novanta giorni dalla richiesta.

2. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario della normativa sui contratti collettivi e sugli accordi nazionali, provinciali ed aziendali atta a garantire le libertà sindacali, la pratica è inoltrata all' Ispettorato provinciale del lavoro e i benefici sono sospesi fino ad ottenimento del nulla osta da parte dell' Ispettorato medesimo, che deve pervenire entro novanta giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 13 Disposizioni in materia di sviluppo dei supporti infrastrutturali

1. Al fine di usufruire di supporti strutturali tecnologicamente avanzati per l' attuazione di interventi in campo sociale, economico, culturale e scientifico da parte della pubblica amministrazione e degli operatori economici e sociali operanti nel territorio provinciale e nell' ottica della migliore integrazione futura nel mercato unico europeo, la Giunta provinciale di Bolzano è autorizzata a concedere alla SIP - Società Italiana per l' Esercizio delle Telecomunicazioni pa - contributi per interventi strategici di innovazione tecnologica e sviluppo sulla rete di telecomunicazioni di proprietà della concessionaria SIP medesima, mediante l' estensione della tecnica numerica agli impianti del territorio provinciale, la predisposizione di reti in fibra ottica e l' introduzione di un servizio pilota ISDN nonchè eventuali altre applicazioni in via di elaborazione nell' ambito della ricerca tecnologica.

2. Ai fini dell' attuazione di quanto disposto dal comma 1 i rapporti giuridici ed economici tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la SIP - Società Italiana per l' Esercizio delle Telecomunicazioni pa - sono regolati da apposita convenzione. Detta convenzione prevede:

a) un << Progetto Triennale >> che descriva gli interventi, per gli anni 1992- 1994, per l' innovazione tecnologica della rete di telecomunicazione nel territorio della provincia di Bolzano, predisposto dalla SIP - Società Italiana per l' Esercizio delle Telecomunicazione pa Il progetto, aggiornabile di anno in anno, indica in particolare gli obiettivi generali, le tipologie degli interventi, le relative previsioni di spesa nonché le potenziali applicazioni e le connesse indicazioni operative di utilizzo in armonia con le priorità e le esigenze del territorio provinciale;

b) le modalità di attuazione del progetto triennale mediante un piano esecutivo annuale o per ciascun anno di riferimento del progetto medesimo;

c) le modalità di concessione ed erogazione del contributo annuale, anche in via anticipata, in ragione della rendicontazione della spesa sostenuta.

3. I contributi annuali di cui al comma 1 sono determinati nella forma di contributi annui, in misura non superiore al sei per cento della spesa ammessa per ciascun piano esecutivo, per la durata di otto anni.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per tutte le opere realizzate e/ o in corso di realizzazione a partire dalla data del 1o gennaio 1992.

5. Per gli impianti realizzati ai sensi del presente articolo resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine alla valutazione degli stessi, secondo le norme vigenti in materia.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i limiti d' impegno di Lire 750 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994. Le relative annualità saranno iscritte nel bilancio provinciale nella seguente misura: anno 1992 Lire 750 milioni; anno 1993 Lire 1.500 milioni; dall' anno 1994 al 1999 Lire 2.250 milioni; anno 2000 Lire 1.500 milioni; anno 2001 Lire 750 milioni.

7. Alla copertura degli oneri indicati al comma 6, si provvede: per l' anno finanziario 1992 mediante riduzione per Lire 750 milioni dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, tabella A, numero 151, lettera a), della legge provinciale 16 marzo 1992, n° 7, e dello stanziamento iscritto al capitolo 73040 dello stato di previsione della spesa; per il biennio 1993- 1994 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 7, Settore 7.3, lettera b. 2), del bilancio pluriennale 1992- 1994; per gli esercizi finanziari successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci della provincia.

ARTICOLO 14

Disposizioni finanziarie

1. Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono utilizzati gli stanziamenti di bilancio, che risultino non impegnati alla data di entrata in vigore della legge stessa, destinati all' attuazione della legge provinciale 11 marzo 1986, n° 13, abrogata con l' articolo 16.

2. Per gli interventi previsti dall' articolo 7 della presente legge sono altresì utilizzate le disponibilità finanziarie che alla data di cui al comma 1 risultino sul fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale n. 13/ 86, nonché gli importi derivanti dai rimborsi delle rate di ammortamento dei mutui concessi.

3. Le spese per l' attuazione della presente legge saranno stabilite, a partire dal 1994, dalla legge finanziaria annuale.

ARTICOLO 15

Variazioni al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

1. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: capitolo di nuova istituzione 102245 - Contributi alla SIP - Società italiana per l' Esercizio delle Telecomunicazione pa - per interventi

strategici di innovazione tecnologica e sviluppo sulla rete di telecomunicazioni nel territorio provinciale (art. 13 della presente legge) COD 10.2. - 2.3/ 2.1.243.5.12.15/ L. 750.000.000.

1. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: capitolo in diminuzione 73040 - Fondo di rotazione per la ristrutturazionee riconversione industriale (Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, art. 27) L. 750.000.000

ARTICOLO 16 **Abrogazione**

1. E' abrogata la legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13.

ARTICOLO 17 **Clausola dell'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente a isensi dell' articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Boltino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 10 dicembre 1992